

compito del predetto Organo è quello di operare in diretto collegamento con il Ministro Urbani e di rapportarsi con la Commissione incaricata di predisporre la codificazione delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali;

il quotidiano *Il Sole 24 Ore* di domenica 13 luglio 2003 ha pubblicato un articolo del predetto professor Vaciago nel quale, tra l'altro, si legge: « basta riguardare la nostra Legge Fondamentale sulla tutela dei Beni Culturali (la Legge 1089 del 1939, di solito giudicata una buona Legge nonostante l'anno in cui fu approvata) per cogliere tre aspetti importanti:... »;

pare clamoroso il fatto che un consulente del Ministero ignori la normativa vigente che disciplina la materia dei Beni Culturali e Ambientali. Diversamente, infatti, il Professor Vaciago non avrebbe richiamato come in vigore la Legge 1° giugno 1939, n. 1089, atteso che la stessa è stata abrogata dall'articolo 166 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 —:

se non ritenga il Ministro interrogato opportuno accertare, anche mediante quiz o colloqui orali, la conoscenza delle disposizioni legislative vigenti in materia di Beni Culturali e Ambientali, prima di nominare consulenti che, ancorché operanti gratuitamente, dimostrano — è il caso che qui interessa — di non conoscerle.

(4-07077)

* * *

COMUNICAZIONI

Interrogazioni a risposta scritta:

CANNELLA, ANTONIO PEPE, FASANO, SAGLIA e ANGELA NAPOLI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

milioni di utenti ogni giorno in Italia navigano abitualmente in *Internet*, tra questi spesso minori e adulti inesperti;

alcuni servizi sono accessibili solo tramite *dialer*, un programma attraverso il quale l'utente si connette ad un'area riservata di *Internet* per ottenere dei servizi a valore aggiunto che prevedono particolari tariffe in ragione delle caratteristiche offerte dal servizio (ad esempio per scaricare le suonerie dei telefoni mobili);

alcuni *dialer* si installano automaticamente, durante la navigazione web, senza il consenso preventivo da parte del cliente del servizio;

servizi e aree di siti web accessibili tramite i *dialer* possono rappresentare una fonte di guadagno rilevante anche per quelle società che non avrebbero ritorni economici derivanti dalla terminazione del traffico telefonico;

la diffusione dei *dialer* talvolta è promossa da società che intendono diffondere materiale pornografico destinato ad un pubblico di soli adulti;

la diffusione di materiale pornografico non può essere in alcun modo oggetto di procedure inconsapevoli e involontarie di installazione, vista anche la fatturazione che può derivare dalle telefonate originate;

il processo di installazione dei *dialer* può omettere di indicare il costo del servizio o non rendere ben visibile il costo elevato cui l'utente, o l'intestatario del conto telefonico, potrà incorrere;

i titolari dei siti in cui è installato un *dialer*, o anche più d'uno, possono sommare i minuti di collegamento in modo da massimizzare il ritorno economico derivante dall'erogazione del servizio;

accade che soprattutto utenti poco esperti si connettano automaticamente a numeri telefonici anche intercontinentali con costi di navigazione che superano i 2,50 euro al minuto;

pur presentando avvisi di protezione, rivolti a limitare l'accesso ad un pubblico di soli utenti maggiorenni, questi stessi avvisi non consentono l'effettiva verifica dell'identità del navigatore —:

se non ritenga che tale strategia di *marketing*, ormai diffusa in rete, possa

ledere i diritti degli utenti dei servizi di telecomunicazione e di Internet in particolare, con particolare riguardo agli utenti poco esperti e, in caso affermativo, quali iniziative normative il Governo intenda intraprendere o stia già intraprendendo per tutelare i cittadini. (4-07065)

PISTONE, BIELLI, CENTO, LUCIDI e RUSSO SPENA. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

sull'area di Roma, nonostante che le nuove concessioni siano state assegnate da anni e per ogni canale televisivo su Roma vi sia un legittimo concessionario, è comparsa negli ultimi giorni una nuova emissione di segnale televisivo da Monte Mario sul canale 68;

l'emissione non è oggetto di regolare e legittima concessione;

detta emissione oscura sull'area di servizio di Roma i programmi di una emittente storica della Capitale, come è TeleAmbiente, legittima concessionaria da oltre dieci anni del canale 68 da Monte Cavo vetta;

detto segnale televisivo è stato acceso a Monte Mario, proprio quando il comune di Roma sta tentando la rimozione delle emittenti già operanti da quella zona sia per ragioni di eccesso di radiofrequenza che per la realizzazione di un parco;

risulta all'interrogante che atti viziati dettati dal ministero delle comunicazioni siano stati fatti oggetto di contestazioni innanzi al TAR;

l'emittente TeleAmbiente si è sempre contraddistinta per il suo particolare impegno nell'informazione politica e sociale e nel dare voce a tutte le istanze associative presenti nel territorio;

per l'emittenza televisiva il consentire la nascita di disturbi nell'etere sullo stesso canale in una area di servizio costituisce in pratica una delle tecniche di oscuramento di una emittente indesiderata e che non si è riusciti a far tacere in altri modi;

un tentativo di eliminazione dall'etere romana dell'emittente TeleAmbiente non può essere considerato altro se non un attacco alla libertà di informazione ed il voler privare una parte grande della città di una sua voce rappresentativa;

il comune di Roma ha dovuto attendere i pronunciamenti della magistratura amministrativa per poter liberare il proprio terreno dalle emittenti già esistenti ed il consentire l'accensione di una nuova emissione a Monte Mario costituirebbe un vero e proprio atto di lesione delle prerogative del comune di Roma, volendogli imporre all'interno della città emissioni radioelettriche —:

se il Ministro interpellato sia a conoscenza di detti censurabili comportamenti con i quali si sta impedendo a TeleAmbiente di essere vista a Roma;

se il Ministro interrogato non ritenga, qualora quanto denunciato risponda al vero, adoperarsi affinché cessino simili comportamenti, imponendo il rispetto dei diritti delle emittenti concessionarie ultradecennali;

cosa intenda fare per far garantire ad emittenti storiche e legittimamente concessionate il libero esercizio del proprio diritto ad informare le popolazioni della propria area di servizio, senza disturbi di sorta che ne annullano la ricevibilità e che creano nuovi ostacoli al comune di Roma nella sua opera di risanamento dell'area di parco Mellini. (4-07075)

* * *

DIFESA

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:

IV Commissione:

FALLICA e COSSIGA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il quotidiano *La Sicilia* del 24 giugno 2003, in riferimento all'emergenza clande-